

# **BVGer C-2281/2011 vom 31. Oktober 2013**

Bundesverwaltungsgericht, 2013-10-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-2281\\_2011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2281_2011)

FR: TAF C-2281/2011 du 31 octobre 2013

IT: TAF C-2281/2011 del 31 ottobre 2013

## **Regeste**

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, l'UFAS, autorità competente sulla base dell'art. 1 cifra I del Regolamento 1408/71 in relazione con l'Allegato 1 del Regolamento n. 574/72, è un'autorità secondo l'art. 33 lett. d LTAF e le sue decisioni possono quindi essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.

### **E. 1.2**

Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

### **E. 1.3**

Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

### **E. 1.4**

In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).

### **E. 2.1**

Le persone fisiche domiciliate in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS) e tenute al pagamento dei contributi fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, ossia sino alla fine del mese in cui le donne compiono sessantaquattro e gli uomini sessantacinque anni (art. 3 cpv. 1 LAVS).

## **E. 2.2**

Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera pagano i contributi sul reddito della stessa, chiamato salario determinante, il quale comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato, comprese le indennità di rincarato e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi e altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro (art. 1a cpv. 1 lett. b, 5 cpv. 1 e 2 LAVS).

## **E. 2.3**

Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, variante da un minimo ad un massimo pari a cinquanta volte il valore minimo, secondo le loro condizioni sociali (art. 10 cpv. 1 LAVS). Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti [OAVS, RS 831.101]). Secondo la giurisprudenza (DTF 120 V 163 consid. 4a), la nozione di rendita deve essere intesa in senso molto ampio per evitare che prestazioni importanti, non rientranti nelle categorie di rendita propriamente detta o di salario determinante, siano sottratte all'obbligo contributivo. Il criterio decisivo non è tanto se le prestazioni percepite presentino o meno le caratteristiche di una rendita, quanto se contribuiscano al sostentamento dell'assicurato, cioè se si tratta di elementi del reddito che influiscono sulle relazioni sociali di una persona senza attività lucrativa. In caso affermativo, queste entrate devono essere prese in considerazione per il calcolo dei contributi, e ciò conformemente all'art. 10 LAVS.

## **E. 2.4**

Non sono invece assicurate le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l'assoggettamento giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre (art. 1a cpv. 2 LAVS). Queste persone devono essere esentate, a richiesta motivata, dall'assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente (art. 3 cpv. 1 OAVS).

## **E. 3.1**

Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ed il correlato Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente, in sostituzione delle Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del

Regolamento), e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento n. 1408/71). L'Allegato II è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame rimane regolato dalla versione dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), secondo cui le parti contraenti applicano tra di loro i Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845).

### **E. 3.2**

Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento n. 1408/71).

### **E. 4**

Per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove, il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).

### **E. 5**

In concreto è pacifico che i ricorrenti sono domiciliati in Svizzera dal 1° settembre 2005, come pure che il ricorrente ha raggiunto l'età di pensionamento in Svizzera il 25 aprile e la ricorrente il 27 luglio 2011. In virtù del loro domicilio in Svizzera, essi dovrebbero di principio essere assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI per il periodo dal 1° settembre al 25 aprile 2005, rispettivamente al 27 luglio 2011 (in seguito, periodo determinante; art. 1a cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 1 LAVS). I ricorrenti fanno tuttavia valere di avere esercitato, durante questo lasso di tempo, un'attività lucrativa in Belgio e in Olanda, sottostando agli obblighi contributivi per l'assicurazione vecchiaia di questi due paesi, e concludono quindi al loro diritto di essere "esentati" dall'obbligo contributivo in Svizzera. Per determinare se tale è il caso, bisogna riferirsi alle norme europee di coordinazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, in particolare al Regolamento n. 1408/71.

### **E. 6.1**

Il Regolamento n. 1408/71 si applica, tra gli altri, ai lavoratori subordinati o autonomi (art. 1 lett. a) che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Stato membro (art. 2 par. 1).

### **E. 6.2**

I lavoratori che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed ai quali sono applicabili le disposizioni del Regolamento, sono soggetti agli obblighi e sono ammessi al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del Regolamento (art. 3 par. 1, parità di trattamento).

### **E. 6.3**

Il Regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale, in particolare alle prestazioni di vecchiaia (art. 4 par. 1 lett. c).

#### **E. 6.4**

Il lavoratore cui è applicabile il Regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, determinata conformemente alle disposizioni del Titolo II del Regolamento (art. 13 par. 1). Con riserva delle disposizioni degli articoli da 14 a 17 del Titolo II, il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (art. 13 par. 2 lett. a, principio della *lex loci laboris*); b) il lavoratore che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro (art. 13 par. 2 lett. b); [c) d) e)]; il lavoratore cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che gli divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione (art. 13 par. 2 lett. f).

#### **E. 6.5**

Il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale (art. 17bis).

#### **E. 7.1**

In concreto, nella decisione impugnata del 22 marzo 2011 (incarto TAF, doc. 1 e allegati), l'UFAS ha innanzitutto rilevato, a giusto titolo, che i ricorrenti non erano legittimati a depositare una richiesta di esonero dall'applicazione della legislazione di sicurezza sociale svizzera in virtù dell'art. 17bis del Regolamento n. 1408/71, visto che non avevano beneficiato, durante il periodo determinante (1° settembre 2005 - 25 aprile / 27 luglio 2011), di alcuna rendita o pensione conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Ciò precisato, partendo dal presupposto che i ricorrenti non avevano più lavorato durante il periodo determinante, l'UFAS li ha assoggettati obbligatoriamente all'AVS/AI in conformità con gli art. 1a cpv. 1 lett. a e 3 cpv. 1 LAVS, per il tramite dell'art. 13 par. 1 del Regolamento n. 1408/71, specificando che "dato che l'unica legislazione di sicurezza sociale applicabile è quella svizzera, i contributi versati alle istituzioni belghe e olandesi non sono dovuti obbligatoriamente, bensì versati nell'ambito di assicurazioni volontarie, facoltative o private. Non vi è dunque ragione di accordare l'esonero dall'assoggettamento all'AVS/AI obbligatoria a causa del doppio onere ai sensi dell'art. 3 OAVS".

#### **E. 7.2**

In seguito, nel quadro della presente procedura, l'UFAS ha in un primo tempo constatato, nella sua risposta al ricorso presentata il 2 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 7), che A. \_\_\_\_\_ (il ricorrente), durante il periodo determinante, aveva versato contributi obbligatori alle assicurazioni sociali del Belgio, concludendo che non doveva quindi versare contributi all'AVS/AI. In un secondo tempo, il 2 marzo 2012 (incarto TAF, doc. 23), l'UFAS ha però rivisto questa valutazione, sottolineando che il ricorrente "dovrebbe provare

che si reca regolarmente e fisicamente in Belgio per esercitare un'attività indipendente in qualità di direttore di una società belga", ed ha concluso le proprie osservazioni chiedendo a questo Tribunale di "esaminare il luogo effettivo di esercizio dell'attività lucrativa [del ricorrente] e, eventualmente, assoggettarlo alla legislazione svizzera di sicurezza sociale conformemente all'art. 13 del Regolamento n. 1408/71 e all'art. 1a LAVS". Ora, il pagamento dei contributi belgi è provato dall'attestato del RSVZ, del 6 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 1, allegato 2), dal quale risulta senza equivoci che il ricorrente li ha versati fino al 31 marzo 2011 ("L'affilié est en règle de cotisations jusqu'au 31.03.2011"), come pure dall'attestato del revisore della ditta F. \_\_\_\_\_, del 7 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 1, allegato 1), che afferma che egli continuerà a versarli, come amministratore delegato della stessa, verosimilmente fino al 2016. Non si è quindi in presenza di un'affiliazione retroattiva, come quella operata a favore della ricorrente (cfr. consid. 7.3). Ciò detto, l'affiliazione del ricorrente è avvenuta in virtù dell'art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale. Sulla base di questa disposizione non è possibile sapere se il ricorrente, a partire dal 1° settembre 2005, data che segna l'inizio della sua residenza in Svizzera, abbia esercitato la sua attività in Belgio o dalla Svizzera, visto che la stessa norma pone la presunzione legale irrefutabile che l'esercizio di una tale attività è considerato essere espletato in Belgio, indipendentemente dallo stato di fatto reale. In concreto, ciò significa che l'autorità belga competente, applicando l'art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale, non ha dovuto verificare se il ricorrente esercitasse la sua attività effettivamente dal Belgio o dalla Svizzera. Viste le diverse prese di posizione dell'UFAS riguardo all'indeterminatezza del luogo effettivo d'esercizio dell'attività lucrativa del ricorrente, quest'ultimo ha tentato di dimostrare che si sarebbe recato regolarmente in Belgio per svolgere la sua attività, e ciò allegando una serie di estratti bancari (incarto TAF, doc. 24 e 25), dai quali non si può però ricavare nulla di decisivo rispetto all'esercizio della detta attività, senza sottacere il fatto che essi riguardano unicamente gli anni 2008 e 2009, mentre il periodo determinante per il pagamento dei contributi obbligatori all'AVS/AI ha avuto inizio il 1° settembre 2005. Il ricorrente non ha così saputo produrre documenti probanti relativi all'esercizio concreto dell'attività in questione, come per esempio eventuali verbali delle sedute dei consigli d'amministrazione ai quali egli avrebbe preso parte od altre pezze giustificative pertinenti. Di conseguenza, questo Tribunale non può che rilevare che è assodato che il ricorrente ha pagato regolarmente contributi obbligatori alle assicurazioni sociali in Belgio durante tutto il periodo determinante, compreso quindi il mese d'aprile 2011, e ciò in conformità con l'art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale, disposizione che nel frattempo è stata dichiarata dalla CGUE, il 27 settembre 2012, essere contraria al diritto europeo, ma che non è possibile stabilire se egli abbia svolto concretamente la sua attività in Svizzera o in Belgio, motivo per cui l'UFAS dovrà completare l'istruzione su questo punto, tenendo conto in particolare della giurisprudenza più recente del Tribunale federale (DTF 139 V 216).

### **E. 7.3**

Per quanto concerne B. \_\_\_\_\_ (la ricorrente), D. \_\_\_\_\_ ha attestato, il 20 aprile 2011 (incarto TAF, doc. 9, allegato 12), che la stessa ha funto da sua amministratrice dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 2006, versando durante questo periodo contributi obbligatori alle assicurazioni sociali olandesi ("In deze periode zijn er loonbelasting en premies volksverzekering ingehouden op de loonbetalingen, onder sofinummer 39255244"). Dall'incarto si evince che la ricorrente si è affiliata retroattivamente alla CNA dell'INASTI, il 28 novembre 2011, pagando alle assicurazioni sociali belghe contributi pari ad EUR 22'217.06 nel lasso di tempo dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2012 (incarto TAF, doc. 18 e

22). In questo modo si palesa agli atti che la ricorrente ha versato contributi obbligatori alle assicurazioni sociali dell'Olanda e del Belgio, conformemente all'art. 3 par. 1 cpv. 4 del Decreto reale. Ciò detto, gli argomenti sviluppati al consid. 7.2, riguardo al luogo d'esercizio effettivo da parte del ricorrente della sua attività, valgono, mutatis mutandis, anche per la ricorrente, dimodoché l'UFAS dovrà accertare se quest'ultima ha svolto concretamente la sua attività in Belgio oppure dalla Svizzera.

#### **E. 8**

Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata all'UFAS in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA.

#### **E. 9**

Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata nel caso in esame, se si considera che è necessario delucidare dei fatti essenziali, rimasti fin qui inesplicati, per l'evasione del presente ricorso. In concreto, l'UFAS dovrà innanzitutto accertare se il dispositivo della sentenza della CGUE, del 27 settembre 2012, è suscettibile di applicarsi retroattivamente alle decisioni d'assoggettamento dei ricorrenti prese dalle autorità belghe, e, nell'affermativa, procedere ad un complemento istruttorio finalizzato a stabilire, almeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 4), se i ricorrenti hanno svolto la loro attività di amministratori della società F. \_\_\_\_\_ in Belgio oppure in Svizzera. Una volta accertata questa circostanza e preso atto delle relative osservazioni dei ricorrenti, l'UFAS emanerà una nuova decisione impugnabile.

#### **E. 10**

Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto, tenuto conto dell'ammissione parziale del ricorso e considerato che i ricorrente hanno agito per il tramite di un rappresentante professionale, per cui hanno dovuto sostenere spese indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnare loro un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.- (sborsi e IVA compresi), a carico dell'UFAS (art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.